MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI ROMA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Capitaneria di Porto di Roma

Decreto n° 53/00

Il Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Roma:

VISTI:
- l'atto di sottomissione stipulato in data 10.08.1998 n° 127 del registro degli atti n° 430 di Repertorio con il quale l'Amministrazione Marittima ha autorizzato la "A.T.I. Attività Turistiche Imprenditoriali S.P.A." con sede in Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi n° 84, all'occupazione di un'area demaniale marittima e specchio acqueo in località Idroscalo di Ostia Lido del Comune di Roma allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico;
- il precedente Decreto n° 41/00 del 29.08.2000 di approvazione del regolamento per l'esercizio del predetto porto turistico e ritenuto opportuno modificare il predetto atto alla luce delle esigenze evidenziatesi;
- gli articoli 17, 30, 62, 68 primo comma, 72, 81 del Codice della Navigazione ed articolo 59 del relativo Regolamento;
- gli Atti d'Ufficio.

DECRETA

ART. 1: È approvato il Regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico di Roma, in concessione alla A.T.I.-Attività Turistiche Imprenditoriali S.P.A. (di seguito definito "Regolamento"), relativamente agli articoli: 1-2 primo comma, 3-4-5-6-7-8-14-15-23-25 ultimo comma, 26 primo comma, 27-35 secondo comma, 38-39-40-46 commi primo ed ultimo, 49 ultimo comma, 52. I contravventori ai predetti articoli saranno puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

ART. 2: Ad eccezione di quanto precede, la rimanente parte del "Regolamento" riguarda aspetti gestionali interni ricadenti sotto la esclusiva responsabilità della A.T.I. S.P.A. :eventuali proposte di modifiche dovranno essere comunque preventivamente sottoposte al vaglio dell'Autorità Marittima.

ART. 3: È abrogato il Decreto n° 41/00 citato in premessa. Il presente decreto entra in vigore alla data di firma. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Fiumicino, 12/12/2000

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ROMA
C.V. (CP) Francesco LO SARDO

CAPO 1°
NORME GENERALI

Art. 1
Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso del porto turistico in concessione all'A.T.I. Attività Turistiche Imprenditoriali S.p.A. in virtù dell'atto di sottomissione n. 127 rep. n. 430 in data 10/08/1998 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Roma.

Art. 2
Il presente Regolamento ha validità nell'area demaniale marittima in concessione relativa al porto turistico e vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture o che prestino la loro opera nell'ambito portuale.
La Società concessionaria provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Nello spirito del presente Regolamento Interno e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione di esso curerà, altresì, l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti del porto medesimo.

Art. 3
Tutti i frequentatori del porto turistico e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n.327 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15/02/1952, n. 328 nonché nella normativa attinente in particolare al settore marittimo.
I medesimi sono parimenti tenuti all'osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, igiene e di tutela dell'ambiente, nonché di qualunque altra norma comunque applicabile.
Pertanto l'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alla legge ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sulla sicurezza.

Art. 4
Per quanto al presente regolamento varranno le seguenti definizioni:
"Società" indicherà la A.T.I. S.p.A.;
"Utente" indicherà la persona fisica o giuridica o ente al quale risulti assegnato un posto di ormeggio; "direttore" indicherà la persona dipendente dalla società e da questa designata direttore del porto; "addetti", indicherà il personale addetto ai servizi di banchina e torre di controllo, dipendente dalla società e da questa designato secondo le modalità del successivo articolo 6.

Art. 5
La Società potrà in ogni momento aggiornare il presente Regolamento limitatamente alla parte privatistica nonché proporre per l'approvazione dell'Autorità Marittima, per quanto di sua competenza, quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per un miglior esercizio ed uso del porto turistico onde poter mantenere, sino al termine della concessione, la massima funzionalità, efficienza e sicurezza.
La Società sarà ovviamente obbligata anche ad adeguare il presente Regolamento a domanda delle Autorità competenti.

Art. 6
La conduzione tecnica dell'approdo è curata dal direttore il cui nominativo dovrà essere, a cura della Società, comunicato all'Autorità Marittima. Esso è coadiuvato da apposito personale che durante l'espletamento del servizio dovrà essere facilmente identificabile con apposito distintivo e vestiario. Per gli aspetti nautici, vengono identificate le seguenti mansioni, con a fianco indicati i requisiti:
DIRETTORE, secondo i requisiti ritenuti idonei dalla società e quelli di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 208 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
ADDETTI DI BANCHINA E TORRE DI CONTROLLO, non essere stato condannato a pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, delitto contro la fede pubblica salvo che non sia intervenuta la riabilitzione; avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta.

Art. 7
Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima e degli altri Organi dello Stato, il Direttore vigila affinchè nell'ambito del porto siano rispettate le norme di legge in vigore; egli ha l'obbligo di segnalare all'Autorità marittimla ed ai competenti Organi di polizia tutte le eventuali infrazioni alle vigenti leggi.
La vigilanza nell'ambito del comprensorio è estesa alle imbarcazioni degli Utenti, agli impianti ed alle attrezzature di tutto il porto turistico, assicurando il rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre pescrizioni particolari.
Tutto il personale della Direzione potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni della Direzione e segnalerà alla Direzione stessa infrazioni o rifiuti da parte degli Utenti.
Come previsto dall'art. 9 la Società non è comunque responsabile per eventuali furti, sottrazioni, smarrimenti ovunque avvengono.

Art. 8
Il Direttore, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento.
Esso può adottare le misure previste dal successivo art. 62.

Art. 9
La Società non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito del porto o a bordo delle unità o delle autovetture.
Pertanto tutti coloro che utilizzano il porto devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili; per tale motivo la società consentirà l'ingresso al comprensorio di personale addetto ai servizi di vigilanza e guardiania in possesso dei requisiti di Legge, direttamente incaricati da ogni utente, previa espressa richiesta alla direzione.

Art.10
La Società assicura i seguenti servizi:
a) assistenza all'ormeggio e disormeggio;
b) antincendio, antinquinamento e ritiro delle acque di sentina secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
c) pulizia dello specchio acqueo;
d) pulizia dei pontili e delle banchine e in generale, di tutto l'ambito portuale;
e) raccolta dei rifiuti solidi di bordo che saranno depositati in appositi contenitori e smaltiti a cura della Società;
f) radio e trasmissione bollettino meteorologico;
g) idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
h) illuminazione nell'ambito del porto;
i) segnalamenti marittimi;
j) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
k) vigilanza;
l) punto di primo intervento infiermeristico per 8 ore al dì.

Ciascun posto di ormeggio è fornito di presa per l'acqua potabile e di presa per l'energia elettrica, di bitte o anelli per l'ormeggio poppiero, di un penzolo di catena per l'ormeggio prodiero e di un corpo morto, la cui manutenzione sarà fatta a cura della Direzione.
È vietato utilizzare le cime di salpamento delle catenarie per l'ormeggio.
L'Utente è tenuto direttamente alla predisposizione, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio, se in cattivo stato di usura. La Direzione non risponde per danni che si dovessero verificare in seguito a rottura delle cime o per il loro cattivo incappellamento sulla bitta.
A ciascun ormeggio può essere attaccata una sola imbarcazione.

Art. 11
La Direzione oltre al servizio VHF sul canale di lavoro assegnato dal Ministero delle Comunicazioni effettua anche il servizio di ascolto sul canale 16.

Art.12
I servizi indicati negli articoli precedenti godono della clausola di esclusiva a norma dell'art.1567 del Codice Civile.
Gli Utenti sono tenuti al pagamento dei servizi precitati secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel Regolamento di Utenza richiamato nel contratto per la cessione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio.
La Società effettua, inoltre, su richiesta dell'Utente e previa la corresponsione delle tariffe dovute, i seguenti servizi:
- rifornimento di carburanti;
- rimessaggio invernale;
- pulizia e trattamento delle carene;
- alaggio e varo imbarcazioni;
- sgottamento delle acque piovane e di sentina.

È disponibile altresì su richiesta dell'Utente un servizio di pronto intervento prepartenza.
Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique ecc.) e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi senza alcuna responsabilità da parte della Società.
In caso di trasferimento di unità

immobiliari portuali (e relative azioni) è fatto obbligo al cedente di chiedere ed ottenere per iscritto l'assenso della Società e, una volta ottenutolo, indicare alla Società stessa da quale data l'addebito deve essere fatto al subentrante.

CAPO 2°
DIVIETI ED OBBLIGHI

Art.13
E' vietato chiedere direttamente al personale del porto interventi di qualsiasi genere; ogni richiesta deve essere inoltrata tramite la Direzione.
In particolare al personale del porto è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni salvo nei casi previsti dai successivi artt. 28, 39, 45, 53 e 62.

Art.14
In tutto l'ambito interno del porto è vietata la pesca di qualsiasi tipo da terra e da bordo nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi.

Art.15
Nello specchio acqueo portuale è vietato effettuare la balneazione, lo sci nautico e il canottaggio.

Art.16
In tutto l'ambito portuale sono vietati sia il gioco del pallone che qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.
Le attività sportive consentite devono svolgersi esclusivamente negli spazi a ciò consentiti.

Art. 17
In tutto l'ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia e non lordino l'area portuale, rimanendo, in ogni caso, responsabili per la pulizia e per eventuali danni.

Art.18
E' vietato porre in moto, a meno che l'imbarcazione stia per lasciare l'ormeggio o sia stata espressamente autorizzata dalla Direzione, e comunque per non più di 20 (venti) minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09.00 e dopo le ore 20.00 nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30 durante il periodo giugno-settembre compresi e nei giorni festivi e prefestivi.
E' vietato, inoltre, l'uso di segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l'effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi, etc.) che possa disturbare la quiete altrui.
L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose e persone e subordinata al preventivo nulla osta della Direzione.

Art. 19
E' vietato ingombrare con oggetti, materiale ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.
In caso di inosservanza la Direzione provvederà anche senza preavviso a far rimuovere quanto depositato abusivamente, a spese del proprietario.

Art. 20
E' vietato custodire in locali di deposito materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di formare miscele esplosive.

Art. 21
E' vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni.
Ai trasgressori saranno addebitate le eventuali spese di pulizia, riparazione e ripristino.

Art. 22
E' vietato in tutto l'ambito portuale, effettuare il lavaggio degli autoveicoli al di fuori degli spazi attrezzati.

Art. 23
L'accesso ai pontili è riservato:
- ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed ospiti delle unità ormeggiate;
- al personale dipendente o fiduciario della Società;
- ai tecnici autorizzati dalla Direzione ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione.

Pertanto è fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio.

Art. 24
Durante le ore di chiusura degli esercizi pubblici e commerciali è vietato l'ingresso nel porto di estranei; a tal proposito la Società è tenuta a predisporre adeguato servizio di vigilanza.

Art. 25
Nel porto è vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto stesso, predisposte ed autorizzate dalla Società, e comunque al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dalla Società.
L'impiego di sommozzatori è di pertinenza del personale in servizio nel porto e deve essere autorizzato dalla Direzione.
Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come recupero di oggetti sul fondo, cime nell'elica, etc..
I sommozzatori debbono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima.

Art. 26
Tutte le unità da diporto in entrata, in uscita e all'interno del porto non devono superare la velocità di tre nodi e devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare.
Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata nel porto turistico e dell'uscita dallo stesso, gli utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo dell'A.T.I. S.p.A..
Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; tutte quelle munite di VHF dovranno tuttavia mettersi in contatto con la Torre di Controllo prima dell'entrata; quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro della Torre di Controllo, prima di impegnare l'imboccatura del porto.

Le imbarcazioni dirette alla banchina rifornimenti dovranno darne comunicazione alla Torre di Controllo, in modo da consentire la disciplina del traffico in caso di forte affluenza.
Tale norma si applica anche alle unità da pesca.

Art. 27
La navigazione a vela può essere autorizzata esclusivamente e di volta in volta dalla Torre di Controllo. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà attendere comunque l'autorizzazione della Torre di Controllo.

Art. 28
Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali è formalmente vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di effettiva forza maggiore, previo avviso alla Torre di Controllo di dare fondo alle proprie ancore per ormeggiarsi. Esse devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio esistenti e sono responsabili di ogni eventuale danno che ad esse vengano arrecate o che arrechino ad altre imbarcazioni.
Le unità all'ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed altrui unità.
Ogni comandante è responsabile dell'ormeggio della propria unità e dovrà provvedervi anche per il caso che in sua assenza sopraggiunga maltempo.
Comunque la Direzione potrà far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per far rinforzare gli ormeggi.
All'uopo i proprietari di ogni imbarcazione ormeggiata nel porto dovranno lasciare una copia di chiavi, in busta sigillata, presso la Direzione con esplicita autorizzazione al personale della Direzione stessa di movimentare l'imbarcazione in caso di emergenza.
La Società non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

Art. 29
E' vietato l'accesso ai pontili, qualunque ne sia il motivo, a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.
La Direzione doterà ciascun pontile di appositi carrelli a ruote gommate per il trasporto merci, bagagli, etc. dalle autovetture alle imbarcazioni ormeggiate.

Art. 30
Il rimessaggio invernale, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni, la pulizia ed il trattamento delle carene dovranno essere effettuati negli spazi appositamente indicati dalla Direzione e previo il versamento delle tariffe vigenti.

Art. 31
Le Ditte operanti nel porto non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto e quelle interne se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni richieste e dovranno comunque attenersi alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 32
Nessuna modifica o aggiunta potrà

essere apportata sia alle attrezzature portuali che ai locali commerciali (infissi, insegne, etc.) se non previa autorizzazione della Direzione.
E' vietato, comunque, mutare in qualsivoglia modo la destinazione o l'uso di manufatti, aree e spazi stabilito dalla Società.
Il cantiere navale, oltre ad esercitare l'attività di manutenzione e riparazione può procedere anche alla progettazione e costruzione di navi, imbarcazioni e natanti da diporto.
Per ogni necessità dovrà essere interpellata la Direzione che provvederà ad adottare gli eventuali opportuni provvedimenti.

Art. 33
La velocità massima consentita nelle strade all'interno del porto è di 10 km. orari per le autovetture ed i motocicli.
L'accesso dei veicoli all'interno del porto è consentito ai Titolari di posti macchina.
I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso.
Superati i limiti di tempo concesso e comunque quando gli automezzi sono trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.
Presso la Direzione è tenuto apposito registro nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con l'indicazione del nominativo cui sono riservati. Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.
In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione come precisato nell'art. 34.
Il posto macchina non potrà essere utilizzato, salvo specifica autorizzazione della Direzione, per parcheggiare roulottes, campers, carrelli porta barca e, in ogni caso, veicoli di qualsiasi tipo le cui dimensioni eccedano quelle indicate dalle apposite strisce e previa consegna alla Direzione della tessera di ingresso autovettura per il parcheggio altrimenti utilizzato.
Ai Titolari dei posti macchina è rilasciato apposito contrassegno portante il numero del posto medesimo che va tenuto costantemente in evidenza sul parabrezza.
Agli aventi diritto verrà inoltre consegnata dalla Direzione apposita tessera magnetica che è la sola abilitata a permettere il funzionamento della sbarra di ingresso, in entrata e in uscita. L'accesso è consentito, altresì, ai taxi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative operazioni nonché ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso ed antinquinamento e a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi e merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione da tenere in evidenza sul parabrezza dell'autoveicolo.
Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi esclusivamente lungo gli itinerari, nelle sedi stradali e alla velocità indicata da apposita segnaletica.
Indipendentemente da ciò ogni conducente dovrà condurre il proprio mezzo con la massima prudenza e con la consapevolezza che in tutto l'ambito portuale l'accesso ai mezzi terrestri è consentito per il parcheggio e non per la circolazione. La

sosta degli autoveicoli in zona non consentita darà luogo all'immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari.

Art. 34
La rimozione forzata, di cui al precedente articolo, sarà effettuata senza preavviso alcuno da automezzi all'uopo attrezzati, a cura della Direzione e a ciò gli Utenti prestano sin d'ora il loro incondizionato assenso.
I veicoli rimossi saranno trasportati in appositi spazi e/o a depositi autorizzati, a spese del proprietario che ne rientrerà in possesso solo dopo aver pagato i relativi oneri.
La custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato è a cura di chi vi provvede, ivi compresi eventuali danni ai veicoli rimossi.

Art. 35
Le insegne delle attività commerciali ubicate all'interno del porto turistico devono essere installate previa approvazione della Direzione e nel rispetto della vigente normativa, nelle posizioni all'uopo destinate; di massima, per quelle luminose, dovrà evitarsi che le stesse siano rivolte verso il mare ed in ogni caso dovrà essere adottata ogni precauzione al fine di evitare interferenze alla navigazione marittima ed ai relativi segnalamenti.

Art. 36
Il carico e lo scarico dei materiali dei locali commerciali potrà essere effettuato dalle ore 06.00 alle ore 10.30, salvo specifica diversa autorizzazione della Direzione.

Art. 37
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali saranno quelli previsti dalle leggi in vigore, salvo deroghe delle Autorità competenti da richiedere per il tramite della Direzione.

CAPO 3°
NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

Art. 38
La Società predispone e mantiene efficiente e pronti all'uso impianti fissi o mobili antincendio in misura e quantità previste dalle vigenti norme; provvede altresì all'addestramento del personale al fine di assicurare il primo intervento in caso di incendio. Per tale esigenza, la Direzione, sino all'intervento dell'Autorità Marittima e dei Vigili del Fuoco, interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla Società, richiedendo e coordinando ove ricorre il caso, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità.
In ogni caso provvede ad informare con immediatezza i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima.

Art. 39
La Società assicura una dotazione minima di presidi antinquinamento costituita da:
a) rullo fisso, posto all'mboccatura del porto, con idonee panne avvogibili in misura sufficiente ad effettuare la chiusura dell'imboc-

catura stessa;

b) imbarcazione avente a bordo idonea attrezzatura oleoassorbente, idrorepellente e botte spurgo a sfioramento per recupero idrocarburi dal mare. In caso d'inquinamento, La Direzione informerà immediatamente l'Autorità Marittima e, a seconda dell'esigenza, richiede l'intervento di ditte autorizzate specializzate all'espletamento dei servizi antinquinamento in mare.

Art. 40

I responsabili delle unità presenti in porto sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

a) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno avendo cura di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;

b) ogni unità dovrà adottare le misure necessarie ad evitare il versamento a mare di miscele di idrocarburi di sentine; tali miscele potranno essere date a terra recapitandole negli appositi luoghi di raccolta;

c) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;

d) gli estintori devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

e) in caso di inizio di incendio i responsabili dell'unità interessata dovranno impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo, e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione;

f) prima della messa in moto dei motori l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;

g) gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; in assenza di personale da bordo, il comandante o il proprietario dell'unità dovrà disporre affinchè siano disalimentate dalla fonte tutte le utenze elettriche (generatori, batterie servizi, batterie del motore, cavo elettrico per l'al mentazione da terra);

h) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati; quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse;

i) il rifornimento di carburante alle imbarcazioni o alle autovetture deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione ai carburanti e affini esistente nel porto; è assolutamente vietata nell'ambito portuale qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema, salvo causa di forza maggiore (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc.) da valutarsi esclusivamente dalla Direzione dietro richiesta dell'interessato; è assolutamente vietato fumare nell'area adibita al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento.

j) il gestore del distributore di carburanti dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza il sistema antincendio previsto dal verbale di collaudo e provvedere ad un adeguato sistema antinquinamento con idonee panne galleggianti pronte a circoscrivere l'eventuale versamento di olii in mare.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di inquinamento da idrocarburi o di incendio, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi e agli arredi ed opere portuali.

Art. 41

La Società predispone e mantiene locali igienici a terra a disposizione 24 ore su 24. Non potranno essere usati i servizi di bordo delle unità che non siano muniti di apposita attrezzatura per la raccolta dei liquami.

Art. 42

Sono fatte salve le responsabilità civili per danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti che possa essere riportato a responsabilità di Utenti.

CAPO 4°
ORMEGGIO DELLE UNITA'

Art. 43

Il porto di Roma permette l'attracco di n. 808 unità così ripartite:

fino a 8 metri n.	*96*
fino a 10 metri n.	*239*
fino a 12 metri n.	*247*
fino a 15 metri n.	*119*
fino a 18 metri n.	*60*
fino a 20 metri n.	*23*
fino a 25 metri n.	*13*
fino a 30 metri n.	*1*
fino a 35 metri n.	*2*
fino a 40 metri n.	*5*
fino a 60 metri n.	*3*

N. 81 posti di ormeggio sono lasciati a disposizione di unità in transito o in sosta limitata.

Un numero adeguato è lasciato a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia, dei mezzi nautici che operano in porto e delle imbarcazioni da traffico o da pesca che per causa di forza maggiore possono essere costrette ad accedere e sostare in porto.

Art. 44

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero romano e nome del pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile.

Il Titolare dispone dell'ormeggio di cui ha l'uso esclusivo e la Società provvede affinché questo rimanga libero

anche in caso di prolungata assenza dell'interessato. L'Utente che intende cedere l'utilizzo temporaneo del proprio ormeggio a terzi dovrà:

a) comunicare per iscritto e con congruo preavviso alla Direzione il nominativo del terzo e della relativa imbarcazione;
b) accertarsi che le dimensioni fuoritutto dell'imbarcazione non siano superiori a quelle consentite dal proprio ormeggio;
c) rendere edotto il terzo utilizzatore sulle norme contenute nel presente Regolamento che egli si impegna ad osservare rilasciando a tal uopo espressa dichiarazione scritta che dovrà essere consegnata alla Direzione. La Direzione si riserva la facoltà di comunicare all'Utente il proprio dissenso ove ricorrano le circostanze.

L'Utente rimane in ogni caso responsabile nei confronti della società. La Direzione cura la tenuta di un apposito registro su cui saranno registrate le unità in sosta (nome e dimensione dell'imbarcazione) ed il nominativo ed il recapito degli aventi diritto. La Direzione provvederà a far rimuovere l'unità a spese dell'interessato in caso di occupazione di un ormeggio non di pertinenza.

Art. 45

Le unità non possono avere dimensioni, sia in lunghezza che in larghezza, superiori a quelle indicate per le categorie dei rispettivi posti barca, con tolleranza del 3% in lunghezza e del 1% in larghezza.
Per l'eventuale inosservanza da parte degli Utenti salvo maggiori e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati ai sensi del successivo art. 61 la Direzione, qualora non fosse ottemperato al suo invito all'Utente o ai suoi dipendenti, provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'ormeggio cui sara trasferita l'imbarcazione.

Art. 46

Tutte le unità che utilizzano il porto devono essere tenute in buono stato di conservazione e in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza in modo da non costituire pericolo per sè e per le unità vicine ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.
Il proprietario è comunque responsabile dei danni che la stessa, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, possa arrecare ad altre imbarcazioni e al porto.
I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all'avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare la pulizia esterna a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.
Qualora la Direzione constati che un'imbarcazione è allo stato di abbandono e che corre il rischio di affondare o di causare danni alle imbarcazioni e attrezzature circostanti, avviserà, ove possibile, immediatamente il proprietario, affinché

sia eliminato il rischio di cui sopra. Se non si dovesse provvedere entro i termini stabiliti, da parte del proprietario dell'imbarcazione, la stessa sarà tirata a secco a spese e rischio del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti ed a suo esclusivo rischio e carico.
Qualora un'imbarcazione affondi dentro il porto o avamporto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla immediata rimozione o allo smantellamento del relitto.
In caso di non tempestivo adempimento da parte dell'Utente la Direzione dovrà darne notizia all'Autorità Marittima e procederà con il recupero/rimozione addebitandone gli oneri al proprietario inadempiente, ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile.
Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse dalla Direzione per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavoro manutenzione o altri simili motivi.

Art. 47

Sia nei posti di transito che riservati, la Società si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali.

CAPO 5°
TRAFFICO

Art. 48

Prerogativa principale della Direzione è l'assegnazione dei posti di ormeggio agli Utenti. Alle imbarcazioni in transito deve essere riservato il 10% degli ormeggi disponibili. Tali posti di ormeggio devono essere chiaramente individuabili da parte degli Utenti e sono indicati in rosso nella planimetria generale del porto che si allega alla lettera A.
La Società dovrà mantenere apposita segnaletica indicante tali ormeggi i quali saranno assegnati agli Utenti sin quando vi è disponibilità senza alcun diritto di prenotazione, assegnazione e riservazione del posto.

Art. 49

Le unità in transito, in attesa dell'assegnazione di un posto di ormeggio da parte della Direzione, dovranno sostare all'apposita banchina.
La sosta dell'unità nei posti pubblici non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore.
In caso di accertate ulteriori disponibilità, la sosta potrà essere prolungata, previo pagamento anticipato delle tariffe previste.
L'Utente in transito, appena ormeggiato, dovrà presentarsi con i documenti di bordo alla Direzione al fine di espletare le formalità di arrivo e ottenere il godimento dei servizi portuali, previo pagamento dei corrispettivi calcolati per l'intero periodo di sosta.
La Direzione è tenuta al mantenimento di un registro con la situazione giornaliera delle unità in transito, dal quale sia facilmente possibile risalire all'unità e al suo equipaggio.
Le tariffe per i posti in transito valgono per periodi non frazionabili di 24 ore, a partire dall'orario di effettivo attracco. Le tariffe per il transito sono quelle in vigore regolarmente approvate dall'Autorità Marittima.

Art. 50
In caso di uscita delle unità con assenza prevista oltre le 24 ore è norma di prudenza da parte del comandante avvertire la Direzione, ai fini della sicurezza, indicando la località che intende raggiungere nonchè la data di previsto rientro.
La Direzione deve essere informata anche quando il rientro sia previsto nelle ore notturne.

Art. 51
La Direzione regola l'entrata e l'uscita autorizzandone e disponendone i movimenti.
I comandanti delle unità sia italiane che estere sono tenuti ad eseguire le disposizioni ricevute dalla Direzione rimanendo però responsabili della corretta esecuzione della manovra.

Art. 52
La Direzione potrà disporre il movimento e lo spostamento di una unità, qualora si rendesse necessario, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e la manutenzione di opere e fondali; la Direzione si riserva, altresì, la facoltà di spostare un'unità in posto barca equivalente o di maggiore superficie in caso di manifestazioni sportive o fieristiche.
In caso che la Società disponga operazioni di dragaggio, oppure la manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione disporrà gli appositi segnali e bandiere indicanti l'area interdetta al transito.
In caso di assenza del proprietario o del comandante ovvero in caso di rifiuto da parte di essi, la Direzione potrà provvedervi direttamente con proprio personale sempre che l'intervento sia motivato da esigenze di operatività o di sicurezza.

CAPO 6°
UNITÁ IMMOBILIARI

Art. 53
I Titolari delle unità immobiliari sono tenuti al pagamento delle quote di loro pertinenza per i servizi di cui all'art. 10.
Essi dovranno informare la Società nel caso di affidamento a terzi della gestione delle unità.
In ogni caso l'obbligo del pagamento dei servizi di cui sopra incombe ai soli Titolari.

Art. 54
Ad eccezione di quanto stabilito per il direttore e per gli addetti di banchina (vds. art. 7), le attività professionali e commerciali svolte all'interno del comprensorio potranno essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente sotto la responsabilità del titolare di ciascuna ditta secondo le esigenze individuate dalla società che curerà altresì la vigilanza sulle attività.

Art. 55
Gli Utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di manutenzione, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie. Nel caso l'Utente non vi provvedesse, la Società provvederà a farle eseguire in proprio, con addebito delle relative spese all'Utente stesso.

Art. 56
L'Utente deve astenersi dall'apportare modifiche allo stato dell'unità

immobiliare a meno di aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'assenso della Società. Per i fini del presente regolamento è considerata una modifica anche l'installazione di verande e tende in materiale precario e facilmente asportabile.
Non è, altresi, consentito, ingombrare gli spazi antistanti o adiacenti l'unità immobiliare con piante, addobbi, materiali ed arredi di qualsiasi tipo. Il posizionamento di tavolini, sedie, ombrelloni ecc. deve essere autorizzato espressamente dalla Società.
In particolare l'Utente del supermercato è tenuto a vigilare affinché i carrelli porta spesa, dopo l'uso, siano immediatamente depositati negli spazi a ciò destinati.

Art. 57
L'Utente è responsabile per i danni diretti e indiretti che potessero derivare a terzi; è esonerata la Società da ogni responsabilità.

Art. 58
L'Utente deve usare l'unità immobiliare per i fini a cui essa è destinata.
Non può in ogni caso svolgervi attività non consentita dalla legge, rumorosa e che comunque possa arrecare disturbo ai vicini.
In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli Utenti, dovendo a tal fine essere limitato nel tempo e tenuto comunque a volume ridotto l'uso di apparecchi radio, televisori, e simili.

Art. 59
La Società si riserva la facoltà di concedere l'uso della sala conferenze di cui è dotato il porto turistico, per un periodo di tempo determinato e previo versamento della somma pattuita, ad Enti, Associazioni, Società e privati.

Art. 60
Con apposito Statuto saranno fissati i criteri e le modalità per ottenere la qualifica di Socio dello Yacht Club ubicato all'interno del porto.

CAPO 7°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61
Tutte le unità che utilizzano il porto dovranno essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l'incendio compreso il ricorso terzi.
La polizza di assicurazione dovrà essere esibita e depositata in copia a richiesta della Direzione che potrà richiederne l'integrazione di valore qualora fosse inadeguata.
Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.
Parimenti coloro che a qualsiasi titolo svolgono servizi (varo ed alaggio imbarcazioni, manutenzione, distribuzione di carburanti, ecc.) nell'ambito del porto dovranno essere coperti da polizza assicurativa, ritenuta adeguata dalla Società.

Art. 62
Nei confronti dei contravventori alle norme interne di cui agli artt. 2, 2° e 3° comma - 9, 10, 11, 12 , 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 1° 2° e 3° comma - 26, 2° 3° e 4° comma - 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1° comma - 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 fatta

eccezione del primo e ultimo comma - 47, 48, 49, fatta eccezione dell'ultimo comma - 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 del presente Regolamento, cura della Direzione saranno applicati i seguenti provvedimenti:

a) per la prima infrazione verrà inviata all'Utente lettera formale di diffida da parte della Direzione;

b) alla successiva infrazione o anche nel caso di persistente rifiuto ad attenersi alle disposizioni impartite rese per iscritto o anche verbalmente nei casi di comprovata urgenza) dal personale di servizio o dalla Direzione, in considerazione del grave arrecato al buon funzionamento del porto, la Società si riserva la facoltà della risoluzione del contratto di utenza, così come previsto dal contratto medesimo, fatta salva ogni altra eventuale azione di risarcimento dei danni causati;

c) ove ricorrano i casi indicati nel punto b) le imbarcazioni potranno essere successivamente allontanate dai mezzi e dal personale della Direzione, addebitandone le spese all'Utente che si è reso responsabile della infrazione. Per le violazioni di quanto previsto agli artt. 1, 2 primo comma - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 25 ultimo comma - 26 primo comma - 27, 35 secondo comma - 38, 39, 40, 46 commi primo ed ultimo - 49 ultimo comma - 52, verranno applicate le sanzioni di legge riportate nell'apposita ordinanza con la quale la competente Autorità Marittima approva gli articoli medesimi.

Art. 63

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento tra la Società e gli Utenti del porto o qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Roma.